

# ***Il volontario nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile: ruoli e compiti***

***Alessandra Calcara***  
***Dipartimento della protezione civile***  
***Ufficio Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale***  
***Servizio Volontariato***



**PROTEZIONE CIVILE**  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile

## COME NASCE

Il volontariato si sviluppa in Italia tra gli anni '70 e '80 come **esigenza dei cittadini** di contribuire alla costruzione del bene comune impegnando una parte del proprio tempo libero in attività di utilità sociale.



La Pubblica Amministrazione ha accolto, negli anni, il **volontariato come strumento a disposizione del Paese** per dare risposte integrate nell'ambito dei servizi pubblici, in particolare dei servizi socio-sanitari e assistenziali.

## PERCORSO NORMATIVO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Nel campo della protezione civile la prima legge organica del dopoguerra – che cita il volontariato - è la Legge 996/70



Al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è affidato il compito dell'istruzione, dell'addestramento e dell'equipaggiamento, in materia di Protezione Civile, dei cittadini che, volontariamente, offrivano la prestazione della loro opera nei servizi della medesima.



In particolare la legge, disponeva l'organizzazione dei volontari per gruppi provinciali, di sostegno alle squadre dei Vigili del Fuoco. Il disegno era sviluppato considerando le prestazioni dei volontari utili solo per qualche specifica fase di intervento, come ad esempio quella dell'immediato soccorso e della prima sistemazione.



Nasceva quindi l'esigenza di superare la provvisorietà e l'improvvisazione, ma di garantire al soccorritore volontario un proprio status giuridico ed un adeguato addestramento indispensabile per una idonea preparazione

## LEGGE 266/91

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.



È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere tali attività, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

## REQUISITI INDISPENSABILI DI UN'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

- assenza di fini di lucro;
- democraticità della struttura;
- elettività e la gratuità delle cariche associative nonché delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- definizione dei criteri di ammissione e di esclusione, dei loro obblighi e diritti;
- formazione del bilancio nonché la definizione delle modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;
- assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
- iscrizione ai registri quale condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali.



## LEGGE 225/92

È la legge 225/92 - istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile che inquadra il volontariato organizzato e non occasionale e gli riconosce il ruolo di "componente" (art. 6) e di "struttura operativa" del Servizio Nazionale (art. 11), assicurandone (art. 18) il coinvolgimento in ogni attività di protezione civile, con l'approvazione di un regolamento dedicato che definisca in particolare procedure e criteri per:

1. Concedere i contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica alle Organizzazioni;
2. Assicurare la partecipazione delle organizzazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile;
3. Provvedere ai rimborsi dei gruppi associati che svolgono attività di Previsione, Prevenzione e Soccorso.



## LE STRUTTURE OPERATIVE DEL SERVIZIO NAZIONALE

L'art. 11 della legge n. 225 individua come strutture operative del Servizio nazionale:

- il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale della protezione civile
- le Forze Armate,
- le Forze di Polizia,
- la comunità scientifica,
- la Croce Rossa Italiana,
- le Strutture del Servizio Sanitario Nazionale
- **le Organizzazioni di Volontariato**
- il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - Cnsas-Cai.





**1998**

*D.Lgs. n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59*

*Capo VIII - Protezione civile*

**STATO:** *indirizzo, promozione, coordinamento*

**REGIONE:**

*attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di "tipo b", avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi*

**organizzazione ed utilizzo del volontariato**

*indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e comunali di emergenza*

**PROVINCIA:**

*previsione e prevenzione in ambito provinciale  
pianificazione di emergenza provinciale  
vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di P.C.  
di servizi urgenti da attivare in caso di emergenza*

**COMUNE:**

*attività di previsione e prevenzione dei rischi  
provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi  
predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali  
attivazione dei primi soccorsi*

**utilizzo del volontariato di protezione civile comunale**

## CHI SONO I VOLONTARI?

Nel nostro Paese i volontari di protezione civile sono una vivace risorsa con oltre **ottocentomila associati** su tutto il territorio e più di **4.000 organizzazioni** iscritte all'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile.



Nell'**elenco nazionale** sono iscritte **4.845** organizzazioni di volontariato di cui:

- **3.138** Associazioni;
- **1.707** Gruppi Comunali

(art. 1 D.P.R. 194/2001)



## COMPITI DEI VOLONTARI



ATTIVITÀ SPELEOLOGICHE



UNITÀ CINOFILE



PRIMO SOCCORSO E  
TRASPORTO PAZIENTI



LOGISTICA



ATTIVITÀ SANITARIE



SUPPORTO PSICOLOGICO



BENI CULTURALI



ATTIVITÀ SOCIO  
CULTURALI



INFORMAZIONE ED  
EDUCAZIONE ALLE  
BUONE PRATICHE DI PC



INCENDI BOSCHIVI



SOCCORSO IN MARE



SOCCORSO VETERINARIO



## DPR 194/2001

Il DPR 194/2001, disciplina la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile, dall'iscrizione agli elenchi territoriali e centrale delle organizzazioni confluenti nell'elenco nazionale, alle procedure per il godimento dei benefici previsti per i volontari ad esse iscritti.

Le organizzazioni di volontariato di protezione civile svolgono attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all' art. 2 della L.225/92, nonché attività di formazione ed addestramento nelle medesime materie.

Nelle attività di soccorso le organizzazioni intervengono su esplicita richiesta dell' autorità competente ai sensi della L.225/92 e successive integrazioni e del Dlgs. 112/98 che ne assicura il coordinamento.



## ATTIVITA' DEL VOLONTARIATO DISCIPLINATE DAL DPR 194/2001

**pianificazione**

**Formazione  
teorico-pratica**

**simulazione**

**emergenza**

**soccorso**



## DPR 194/2001 art. 8 - Partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile

### Forme e modalità

Nell'ambito delle attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani di emergenza, relativi alle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le autorità competenti possono avvalersi della collaborazione delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nell'elenco territoriale della Regione.

Nei piani di protezione civile, per i casi di eventi calamitosi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 vengono individuati i compiti delle organizzazioni di Volontariato, in relazione al rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicate dall'organizzazione.





## Le attività non strutturali di prevenzione - *la formazione*

La riforma costituzionale del 2001 e il principio di sussidiarietà hanno cambiato il ruolo del Dipartimento della Protezione civile in materia di formazione.

Nello specifico, si è passati dalla volontà di formare sul territorio operatori di protezione civile –competenza questa delle Regioni e degli Enti locali – all’obiettivo di promuovere e diffondere un unico linguaggio di protezione civile con procedure condivise, attuabili su tutto il territorio nazionale, e con una conseguente crescita di una “cultura di protezione civile”.

Sono quattro i target principali dell’attività formativa del Dipartimento:

- a) la formazione interna
- b) i livelli territoriali competenti- Regioni, Province, Comunità Montane e Comuni;
- c) il volontariato;
- d) i cittadini più giovani.



## Le attività non strutturali di prevenzione - la diffusione della conoscenza di protezione civile e l'informazione alla popolazione

Uno degli obiettivi della prevenzione è sensibilizzare la popolazione sui rischi del territorio, su cosa fare in caso di pericolo, e su come agevolare i soccorsi durante una calamità. A tal fine, il Dipartimento promuove campagne di sensibilizzazione e attività di informazione, per favorire la crescita di una “cultura di protezione civile”.



**Scuola multimediale**  
Progetto di formazione  
in modalità *e-learning*



**“Io non rischio”**  
Iniziativa per la riduzione del  
rischio sismico promossa da  
DPC e ANPAS



**“Terremoti d'Italia”**  
Mostra itinerante  
dedicata alla  
conoscenza del  
rischio sismico.



**«Anche io Sono la  
Protezione Civile»**  
Campi Scuola per la  
diffusione della  
cultura di Protezione  
Civile rivolti alle  
giovani generazioni

# Le attività non strutturali di prevenzione: *le esercitazioni*

L'esercitazione di protezione civile è un importante strumento di prevenzione e di verifica dei piani di emergenza, con l'obiettivo di testare il modello di intervento, di aggiornare le conoscenze del territorio e l'adeguatezza delle risorse.

Ha inoltre lo scopo di preparare i soggetti interessati alla gestione delle emergenze: dato uno scenario simulato, si verificano infatti le procedure di allertamento, attivazione e intervento nell'ambito del sistema di coordinamento e gestione dell'emergenza.

Le esercitazioni possono essere di livello internazionale, nazionale, regionale o locali.





# Attività di soccorso

***Per attività di soccorso si intendono tutte le azioni dirette ad assicurare alla popolazione colpita da un evento calamitoso ogni forma di assistenza.***

In quest'ambito, il compito del Servizio nazionale della protezione civile è agire in modo da ridurre al minimo il tempo che intercorre tra una calamità e i primi soccorsi e interventi.



Per questo, è attiva presso il DPC una sala operativa di monitoraggio, denominata Sistema, in funzione 24 ore su 24, che ha il compito di raccogliere, verificare e diffondere le informazioni alle componenti e alle strutture operative, sia a livello centrale che locale.

# L' EMERGENZA





## “ATTIVAZIONE” DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E DELLE COLONNE MOBILI REGIONALI



**L'ATTIVAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO e l'estensione dei benefici in caso di eventi per i quali viene dichiarato lo Stato di Emergenza Nazionale**

**ART. 13 DPR 194/2001**



**Il ruolo delle associazioni di volontariato è fondamentale in emergenza:  
la funzione di supporto del volontariato è la prima ad essere attivata e consiste in  
“Segreteria amministrativa” e “Coordinamento dei volontari”:**

### **Segreteria amministrativa:**

Gestisce gli arrivi e le partenze dei volontari, il loro dispiegamento nelle aree operative, registra il materiale e i mezzi impiegati, fornisce supporto organizzativo e amministrativo

### **Coordinamento dei volontari:**

Acquisisce ed esegue le esigenze della sala operativa, attiva gruppi specializzati, determina le risorse da distribuire, svolge la supervisione logistica, e cura i rapporti con altre.



## COLONNE MOBILI NATIONALI E REGIONALI:

Fornisce moduli funzionali intercambiabili in grado di garantire standard omogenei di funzionamento per ogni intervento e autosufficienza per tutta l'emergenza.

La colonna mobile è costituita da un insieme di uomini, attrezzature e procedure e, in caso di interventi importanti, è composto da:

- una task force di soccorso pronta a muoversi in 6 ore;
- moduli di assistenza alla popolazione
- moduli di produzione e distribuzione pasti;
- moduli sanitari – Posto Medico Avanzato (PMA)
- moduli di telecomunicazioni di emergenza
- modulo segreteria e coordinamento del campo;
- modulo logistico per soccorritori e attività di soccorso;



## ESEMPIO: MODULO DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE STANDARD (250 PERSONE EVACUATE)

- 42 tende (modello PI 88), 6 persone per tenda
- 250 letti
- Pavimento mobile da sistemare sotto le tende
- 4 serbatoi acqua, 1.000 lt ognuno
- 18 WC
- 12 docce
- 1 info point
- 1 generatore (150 KW); 2 generatori (80 KW)
- 1 torre faro(2KW)



Superficie necessaria : 4.200 m<sup>2</sup>



**Funzione**  
**Tecnica e censimento danni**

**Funzione**  
**TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICA**

**Funzione**  
**SANITA' ASSISTENZA SOCIALE**

**LA FUNZIONE DI SUPPORTO VOLONTARIATO  
IN RELAZIONE CON LE ALTRE FUNZIONI  
DI SUPPORTO**

**Funzione**  
**MATERIALI E MEZZI**

**Funzione**  
**Beni culturali**

**Funzione**  
**LOGISTICA: EVACUAZIONE,  
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**





## ARTICOLI 9 E 10 DPR 194/2001

### DISCIPLINA RELATIVA AI RIMBORSI

**Art. 9** - Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario.

Anche ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato legittimamente impiegati in attività di protezione civile, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero.

**Art. 10** - Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.



## IMPIEGO VOLONTARIATO IN ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

L' art. 9 chiarisce che al volontario impiegato in attività di PC vengano garantiti:

1. Il mantenimento del posto di lavoro sia pubblico che privato;
2. Il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro;
3. La copertura assicurativa secondo le modalità previste;



## PARTECIPAZIONE DEI VOLONTARI IN ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE, ADDESTRATIVE E FORMATIVE

Attività autorizzata dal Dipartimento  
su segnalazione Autorità di Protezione  
Civile competente

10 gg consecutivi

30 gg all'anno

Partecipazione dei Volontari in  
attività di Emergenza

30 gg consecutivi

90 gg in un anno

Se viene dichiarato lo Stato di Emergenza Nazionale  
su autorizzazione del Dipartimento  
e per effettiva necessità

60 gg consecutivi

180 gg in un anno

## IMPIEGO VOLONTARIATO IN ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

L'art. 10 precisa le modalità di rimborso alle associazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, emergenza e formazione teorico-pratico.



Spese rimborso  
Viaggi e carburante



Altre necessità  
connesse alle  
attività



Reintegro di  
attrezzature e  
mezzi perduti o  
danneggiati





## **Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile**

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° febbraio 2013)

- **Elenco nazionale delle Organizzazioni di Volontariato;**
- **Attivazioni;**
- **Benefici normativi a favore dei volontari di Protezione Civile;**
- **Eventi a rilevante impatto locale;**
- **Ricerca persone disperse;**

## L' ELENCO NAZIONALE PRIMA DELLA DIRETTIVA



## LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA





## LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA

### 1. Definizione delle tipologie delle organizzazioni iscrivibili negli **ELENCHI TERRITORIALI**:

- a. Organizzazioni di volontariato (*legge 266/1991*) **a carattere locale**;
- b. Organizzazioni di altra natura ma a componente prevalentemente volontaria **a carattere locale**;
- c. Gruppi comunali e intercomunali;
- d. **Articolazioni locali** di organizzazioni a. e b. **aventi diffusione sovra-regionale o nazionale**.

### 2. Definizione delle tipologie delle organizzazioni iscrivibili nell'**ELENCO CENTRALE**:

- a) **Strutture nazionali di coordinamento** delle organizzazioni di volontariato (*legge 266/1991*) **diffuse in più regioni**;
- b) **Strutture nazionali di coordinamento** di organizzazioni di altra natura ma a componente prevalentemente volontaria **diffuse in più regioni**;
- c) Organizzazioni a. e b. **prive di articolazione regionale, ma in grado di svolgere funzioni specifiche di rilevanza ed interesse a livello nazionale**;
- d) **Strutture nazionali di coordinamento dei gruppi comunali e intercomunali**

## LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA

### 3. Verifica periodica dei requisiti di idoneità tecnico-operativa;

### 4. Definizione dei requisiti di idoneità tecnico-operativa (per tutti):

- a. Caratteristiche statutarie (assenza fini di lucro, esplicitazione finalità prociv, prevalenza componente volontaria);
- b. Requisiti personali legali rappresentanti e titolari di incarichi operativi;
- c. Democraticità interna (per le OdV ex L. 266/91)
  - **PER LE LOCALI**: svolgimento di attività di prociv di rilievo locale riconosciute
  - **PER LE NAZIONALI**: rilevanza operativa nazionale argomentata sulla base di criteri STRUTTURALI, ESPERIENZIALI, ORGANIZZATIVE

### 5. Trasparenza informativa: il sistema delle aliquote



## LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA

Con l'approvazione della nuova direttiva diventa effettivo l'art. 15 del D.P.R.194/2001, che, rifacendosi all'art. 2 della legge n.225/1992

- demanda alle Regioni la gestione degli eventi a carattere regionale per le attività di protezione civile;
- lasciando al Dipartimento di Protezione Civile la gestione di eventi nazionali, internazionali e formativi.

D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194.

Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2001, n. 120.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4, della legge 22 agosto 1988, n. 400;

LEGGE 24 febbraio 1992, n. 225

Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

Vigente al: 21-8-2013

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:



## Direttiva concernente: “Indirizzi operative volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”.

Attività ed interventi in vista o in caso di emergenze o altri eventi

**EVENTI TIPO C:** l’autorizzazione all’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene a cura del Dipartimento della Protezione Civile, con oneri a carico del proprio bilancio e nel limite delle risorse all’uopo disponibili

**EVENTI TIPO A e B:** l’attivazione delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali è disposta dalla competente autorità locale o regionale di protezione civile e l’autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene a cura delle strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province Autonome territorialmente competenti e con oneri a carico dei rispettivi bilanci.



## Direttiva concernente: “Indirizzi operative volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”.

### Attività ed interventi di rilievo locale e regionale

**L’attivazione** delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali per attività ed interventi di rilievo locale e regionale, in conformità a quanto previsto dall’art. 9, comma 1, del Regolamento è disposta dalla competente autorità locale o regionale di protezione civile.

**L’autorizzazione** all’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento è disposta dalla **Regione** o **dalla Provincia Autonoma territorialmente competente**.

Qualora **l’attivazione** sia disposta da un’autorità locale di protezione civile diversa dalla Regione o Provincia Autonoma (**Prefettura, Provincia – ad eccezione di Trento e di Bolzano-, Comune**), nel rispetto dell’ordinamento vigente nel territorio interessato, l’eventuale **richiesta di autorizzazione** all’applicazione dei benefici normativi deve essere rivolta alla Regione o Provincia Autonoma territorialmente

## Direttiva concernente: “Indirizzi operative volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”.

### Eventi a rilevante impatto locale

La realizzazione di eventi che seppure circoscritti al territorio di un solo comune, o di sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell’eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga possono richiedere l’**attivazione**, a livello comunale, **del piano di protezione civile**, con l’attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e **l’istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)**;



In tali circostanze è consentito ricorrere all’impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati nella summenzionata pianificazione comunale, ovvero altre attività specifiche a supporto dell’ordinata gestione dell’evento, su richiesta dell’Amministrazione Comunale.

## Direttiva concernente: “Indirizzi operative volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”.

### Eventi a rilevante impatto locale

L’attivazione del piano comunale di protezione civile e l’istituzione del C.O.C. costituiscono il presupposto essenziale in base al quale l’Amministrazione Comunale può disporre l’attivazione delle organizzazioni iscritte nell’elenco territoriale ed afferenti al proprio Comune nonché, ove necessario, avanzare richiesta alla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente per l’attivazione di altre organizzazioni provenienti dall’ambito regionale e per l’autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.

In tale contesto sarà necessario anche determinare con chiarezza il soggetto incaricato del coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato.





## LA RICERCA DI PERSONE DISPERSE

La ricerca in **ambiente montano, impervio o ipogeo** è disciplinata dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74 che ne attribuisce il coordinamento al **C.N.S.A.S.**

La ricerca in **ambiente acquatico** è coordinata dalle **Capitanerie di Porto** ovvero dalle diverse **Autorità competenti per le acque interne**

La ricerca **negli altri ambienti (urbano – pianura):**

1. Non rientra DIRETTAMENTE nelle attività di prociv;
2. Non è disciplinata da legge (**NON ERA** : Legge n. 203 del 14 novembre 2012);
2. Può prevedere il coinvolgimento delle OdV di prociv a condizione che:
  - a. **Sia richiesto formalmente** da un' autorità, che assume il coordinamento di tutte le attività ivi comprese quelle operative ed amministrative finalizzate ai rimborsi ex artt. 9 e 10 D.P.R. 194/01);
  - b. **Sia richiesto all'autorità di prociv locale** territorialmente competente;
  - c. **L'individuazione delle OdV sia operata dall'autorità di prociv** territorialmente competente



## **Indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell'intervento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale**

**Art. 11, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  
Nuovo Codice della Strada**

- ***la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;***
- ***la rilevazione degli incidenti stradali;***
- ***la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;***
- ***la scorta per la sicurezza della circolazione;***
- ***la tutela e il controllo sull'uso della strada***

## Indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell'intervento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale

L'articolo 12 del C.d.S. individua tassativamente i soggetti ai quali spetta l'espletamento di tali servizi e in tale elenco non figurano le organizzazioni di volontariato di protezione civile.



Le organizzazioni di volontariato di protezione civile non possono svolgere, in nessuna circostanza, i servizi di polizia stradale come definiti dall'art. 11 del Codice.

# **Indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell'intervento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale**

## **Art. 12. Espletamento dei servizi di polizia stradale**

1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

- a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
- b) alla Polizia di Stato;
- c) all'Arma dei carabinieri;
- d) al Corpo della guardia di finanza;
- d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;
- e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
- f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;
- f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.



## Indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell'intervento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale

- la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- la rilevazione degli incidenti stradali;
- la tutela e il controllo sull'uso della strada

**E' vietato alle organizzazioni di volontariato di protezione civile qualsiasi forma di supporto nei riguardi delle Autorità preposte nello svolgimento dei predetti servizi.**

## Indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell'intervento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale.

Il supporto può essere prestato **unicamente** per lo svolgimento dei servizi individuati nelle lettere:

***c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;***

***d) la scorta per la sicurezza della circolazione;***

a condizione che siano rispettate alcune particolari specifiche, che si sottolinea, sono poste a tutela delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e dei Volontari ad esse appartenenti

## Indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell'intervento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale.

Quali compiti?

- *informazione alla popolazione*
- *presidio del territorio*



Pertanto, va tenuto presente che i predetti compiti possono essere svolti unicamente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile e durante eventi o circostanze che, a giudizio delle Autorità preposte allo svolgimento dei servizi di polizia stradale, possano richiedere l'esigenza di un supporto da parte delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, anche in assenza di specifici rischi di protezione civile.

## Indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell'intervento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale.

A chi va richiesto il supporto delle citate Organizzazioni?

La richiesta deve essere formulata per iscritto e rivolta alla Direzione di Protezione Civile della Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente ove previsto dalle disposizioni regionali, alla Provincia, Città Metropolitana o Comune dove viene richiesto il supporto.

In caso di eventi o circostanze non pianificate o pianificabili la richiesta può essere formulata nelle vie brevi, ma deve essere successivamente confermata per iscritto.

### **La richiesta deve tassativamente contenere:**

- a. l'indicazione della/delle località dove viene richiesto il supporto;
- b. la durata prevedibile del supporto richiesto;
- c. il nominativo del soggetto appartenente all'Autorità che formula la richiesta che assume la complessiva responsabilità del coordinamento delle attività del Volontariato di protezione civile e quello del o dei referenti operativi sul campo per i Volontari impiegati; qualora l'attività si sviluppi per un tempo considerevole dovranno essere indicate le modalità per assicurare, senza soluzione di continuità, l'individuazione dei referenti operativi.



## Indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell'intervento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale.

**La Direzione di Protezione Civile competente**, o il soggetto istituzionale da questa delegato sulla base delle disposizioni regionali vigenti, **valuta la richiesta** e, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e l'eventuale, contestuale impegno del volontariato di protezione civile in scenari di diversa natura, in atto o previsti, **può concedere** l'autorizzazione all'impiego dei volontari di protezione civile considerando l'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R 194/2001 con oneri a proprio carico ovvero a carico del soggetto richiedente, qualora sia tecnicamente possibile e ve ne sia la disponibilità;

## Indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell'intervento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale.

le funzioni di supporto che i volontari di protezione civile possono essere chiamati a svolgere consistono unicamente nelle attività di **informazione alla popolazione e presidio del territorio**;

**nessuna altra funzione può essere svolta**, in tale contesto, dai volontari di protezione civile e se richiesta, deve essere rifiutata.

In particolare le Organizzazioni di Volontariato, in caso di incidenti stradali, blocchi della circolazione o deviazioni, **potranno intervenire esclusivamente a supporto delle strutture deputate** al controllo della viabilità (Polizia Stradale, Forze dell'Ordine, Polizia Locale, gestori delle retiviabilistiche), al soccorso tecnico urgente (VVF) e al soccorso sanitario (118) evidenziando che le procedure di attivazione dovranno rispettare quanto previsto dai precedenti punti d) ed e);

E' tassativamente vietato l'uso di palette dirigi-traffico o altri segnali distintivi in uso alle Forze di Polizia e alle Forze dell'Ordine che possano ingenerare equivoci nella popolazione interessata

## **Indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell'intervento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale.**

Nella nota di attivazione della o delle Organizzazioni selezionate si avrà cura di fornire i riferimenti del responsabile operativo segnalato dall'Autorità richiedente, precisando che questi è titolare della responsabilità del coordinamento dei volontari presenti per le attività richieste, autorizzate ed effettuate nel rispetto di quanto precisato nelle indicazioni operative,

# **Volontari in azione E oggi il traffico avrà i suoi osservatori**

## Indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell'intervento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale.

**PROTEZIONE CIVILE** Puntuali e pronti all'azione, questa mattina alle 7 quattro volontari della Protezione Civile della Comunità montana Lario-Intelvese, coordinati da **Matteo Monti**, entrano in azione nei "nodi caldi" della viabilità del Centro lago lungo la statale Regina: Colono, Sala Comacina e Spurano di Ossuccio. Toccherà a loro in qualità di osservatori del traffico «monitorare la situazione in tempo reale, informare automobilisti e autotrasportatori sulle insidie del tracciato» e soprattutto «allertare la polizia locale della Tremezzina (Co-

mune capofila) in caso di blocco della viabilità». Insomma, queste sentinelle della viabilità non avranno certo di che annoiarsi, soprattutto in periodi - come questo - di traffico oltremodo sostenuto, con mezzi pesanti, pullman turistici, camper e roulotte a mettere quotidianamente a dura prova la statale Regina.

Il servizio durerà in via sperimentale sino al 30 settembre dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 11 e dalle 15 alle 19. Lunedì, in prefettura, la firma dell'accordo di programma che regola questo nuovo servizio e tutte le

attività ad esso connesse. Il costo dell'iniziativa - la prima del genere sul territorio - è di 21 mila euro. Fondi messi a disposizione dal Cisir (Comitato Istituzionale Strada Regina).

Il comandante della polizia locale della Tremezzina, **Massimo Castelli**, conferma che la presenza degli osservatori del traffico «sarà importante anche per evitare "incroci pericolosi" di mezzi pesanti in corrispondenza delle strettoie». Incroci che causano poi code chilometriche e proteste da parte di automobilisti e residenti.

**Red. Pro.**



# ***GRAZIE PER L'ATTENZIONE***

***Alessandra Calcara***  
***Dipartimento della protezione civile***  
***Ufficio Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale***  
***Servizio Volontariato***



**PROTEZIONE CIVILE**  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile